



Linee guida per la programmazione didattica dei corsi di studio

[D.R. Prot. n. 25550 del 6 agosto 2014 - Modifiche](#)

[D.R. Prot. n. 9589 del 25 luglio 2011 - Modifiche](#)

[D.R. Prot. n. 5864 del 26 aprile 2011 - Emanazione](#)

Articolo 1

1. Ogni struttura didattica procede annualmente alla programmazione didattica dei corsi di studio di cui è referente, di concerto con altre strutture ai fini di ottimizzare le risorse complessive di docenza, attribuendo i compiti didattici istituzionali ai docenti di ruolo e gli eventuali incarichi di docenza, anche parziale¹, a titolo gratuito o oneroso nei limiti della disponibilità di bilancio.

Articolo 2

1. Il regolamento di ciascun corso di studio approvato annualmente deve evidenziare, per ciascun curriculum, i corsi di insegnamento obbligatori e le rose di insegnamenti a scelta in corrispondenza delle quali deve essere obbligatoriamente attivato un numero di insegnamenti tale da garantire l'integrità dei percorsi di studio previsti dal regolamento stesso.

Sono di necessaria attivazione tutti gli insegnamenti obbligatori in almeno un curriculum del corso di studio. Per ciascuna rosa di insegnamenti a scelta, la programmazione didattica annuale può definire di necessaria attivazione anche insegnamenti, o frazioni degli stessi, appartenenti alla rosa, purché il loro peso complessivo in CFU sia minore o uguale al peso in CFU della rosa stessa.

Articolo 3

1. Per l'assegnazione dei compiti istituzionali di didattica frontale ai docenti (professori di I e II fascia e ricercatori a tempo determinato) è necessario seguire la seguente lista di priorità: 1) lauree triennali e i primi tre anni delle lauree magistrali a ciclo unico; 2) lauree magistrali e gli anni successivi al triennio delle lauree magistrali a ciclo unico 3) dottorato di ricerca e scuole di specializzazione.

Articolo 4

¹ Nel seguito si dirà “incarico di docenza” intendendo “incarico di docenza, anche parziale”.

1. Nella copertura degli insegnamenti si deve procedere, tenendo conto delle competenze didattico/scientifiche, secondo il seguente ordine prioritario:

a) Insegnamenti di necessaria attivazione

a.1 Attribuzione dei compiti didattici istituzionali a professori di ruolo e ricercatori a tempo determinato entro il limite dell'impegno orario istituzionalmente attribuibile

a.2 Attribuzione di incarichi di docenza a titolo gratuito a professori di ruolo e a ricercatori a tempo indeterminato con anzianità nel ruolo superiore a quindici anni

a.3 Attribuzione di incarichi di docenza a titolo oneroso a professori e ricercatori a tempo indeterminato, fatto salvo quanto specificato nell'art. 5, e/o attribuzione diretta di incarichi di docenza a titolo gratuito a soggetti esterni di cui al regolamento per l'attribuzione di incarichi di insegnamento

a.4 Attribuzione diretta di incarichi di docenza a titolo oneroso a soggetti esterni di cui al regolamento per l'attribuzione di incarichi di insegnamento

a.5 Attribuzione di incarichi di docenza a titolo oneroso previo bando e valutazione comparativa di cui al regolamento per l'attribuzione di incarichi di insegnamento

b) Altri insegnamenti

b.1 Attribuzione di compiti didattici istituzionali o incarichi di docenza gratuiti a professori di ruolo e ricercatori a tempo determinato

b.2 Attribuzione di incarichi di docenza gratuiti a ricercatori a tempo indeterminato

b.3 Attribuzione diretta di incarichi di docenza gratuiti a soggetti esterni di cui al regolamento per l'attribuzione di incarichi di insegnamento.

Articolo 5

1. Nell'ambito dei corsi di laurea e laurea magistrale non può essere proposto un incarico di docenza, anche parziale, a titolo oneroso relativo a un insegnamento per il quale esiste nella struttura proponente (o nelle strutture proponenti nel caso di corsi che coinvolgono più strutture) un docente del medesimo settore scientifico disciplinare o di settore affine, il cui carico didattico istituzionale consentirebbe l'ulteriore attribuzione del monte ore previsto dall'incarico senza il superamento del limite massimo istituzionalmente attribuibile.

Articolo 6

1. Nell'ambito dei corsi di laurea e laurea magistrale, a ogni modulo curriculare deve essere associato un responsabile didattico. Il Responsabile didattico deve svolgere almeno il cinquanta per cento delle ore di didattica frontale previste per il modulo.

Articolo 7

1. Per ragioni di uniformità e trasparenza, ogni struttura didattica predispone la programmazione didattica dei corsi di laurea e laurea magistrale utilizzando il sistema informatico di ateneo predisposto

allo scopo entro la scadenza prevista dal Regolamento didattico di ateneo. Dopo tale scadenza, i dati presenti nel sistema vengono resi visibili sulla rete interna di ateneo.